



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 24/08/2023

Repertorio Generale n. 1083 del 24/08/2023

**Oggetto: OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL
DIPENDENTE SIG. CACOPARDO GIUSEPPE A DECORRERE DAL 01.12.2023.**

.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE
II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 24/08/2023

**Oggetto: OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL
DIPENDENTE SIG. CACOPARDO GIUSEPPE A DECORRERE DAL 01.12.2023.**

.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 04/07/2023 di nomina a titolare di posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, con attribuzione alla scrivente delle competenze gestionali di cui all'art.6, comma 2°, della Legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell'art.107 del Decreto Legislativo n°267/2000;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo personale del dipendente Cacopardo Giuseppe, nato a Taormina il 03/11/1956 ed ivi residente in Via Zaccani n. 8, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente e rivestente il profilo professionale di "Funzionario ed Elevata Qualificazione" – ex Categoria giuridica D - Posizione economica D/4, dai quali si evince quanto segue:

- assunzione in servizio presso questa Amministrazione in data 01/03/1986 vedi nota prot. 2302 del 0/02/1986 e Deliberazione di G.M. n. 2230 del 09/03/1987 di inquadramento del dipendente signor Cacopardo Giuseppe nella 6ª qualifica funzionale e con il profilo professionale di istruttore programmatore, fino alla data odierna, nella qualità di dipendente a tempo pieno ed indeterminato;

Preso atto:

che il predetto dipendente, in data 08/03/2023, ha inoltrato telematicamente all'Inps

territorialmente competente (Messina), tramite Patronato ENASC (Ufficio 370 – ente 033), domanda di pensione di vecchiaia, prot.n. 4800,08/03/2023,0123651, avente decorrenza dal 01.12.2023 e che l'ente previdenziale medesimo, con il rilascio della relativa ricevuta, ha confermato la ricezione della sopra citata istanza di pensione;

- che con nota prot 8119 del 10/03/2023 ha fatto richiesta a questo Ente di collocamento a riposo per vecchiaia con decorrenza 01/12/2023

- che il periodo complessivo *utile ai fini della liquidazione del T.F.S.* (Trattamento di fine servizio) risulta essere:

servizio prestato presso il Comune di Taormina dal 01.03.1986 al 31.11.2023, pari ad anni 40 mesi 04 giorni 14 ;

Visti:

- l'art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/ 2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui "relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: (...) c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni";

- l'art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui "il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...) Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, fermo restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni";

- il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4

unità";

Visti altresì:

- l'art. 27-ter, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui "La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione";
- l'art. 27-quater del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui "Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista";

Considerato che secondo quanto chiarito dall'INPS con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, dal 1° gennaio 2019, l'Amministrazione deve provvedere obbligatoriamente al collocamento a riposo di un dipendente al raggiungimento del requisito anagrafico di anni 67, a condizione che l'interessato abbia maturato un'anzianità contributiva minima di anni 20 (venti);

Considerato che:

- la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti;
- ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

Dato atto che il signor Cacopardo Giuseppe:

- presta servizio in ruolo presso il Comune di Taormina dal 01/03/1986;
- conseguirà il requisito anagrafico sopra indicato per l'accesso alla pensione di vecchiaia il 03/11/2023;
- Constatato che, dall'istruttoria d'ufficio, il dipendente in oggetto:
- matura alla data del 30 novembre 2023 un servizio utile complessivo ai fini pensionistici di anni 40, mesi 4 e 14 giorni;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte:

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra questo Ente ed il dipendente Cacopardo Giuseppe con decorrenza 1° dicembre 2023 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2023), per sopraggiunto conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
- di dover quindi procedere ad istruire la pratica di pensione nel rispetto delle

istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 54/ 2016;

Visti:

- l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la Circolare INPS n. 54/2016;
- la Circolare INPS n. 62/2018;
- **il D. Lgs. n. 267/2000;**

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data 1° dicembre 2023 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2023) il Sig. ~~Cacopardo Giuseppe~~ dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune inquadrato il profilo professionale di "Funzionario ed Elevata Qualificazione" – ex Categoria giuridica D - Posizione economica D/4, avendo maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

2. di dare atto che il predetto dipendente alla data dell'effettivo collocamento a riposo avrà maturato l'età anagrafica con anzianità di servizio utile di *anni 40, mesi 04 e giorni 14* requisito utile ai fini del collocamento in quiescenza e che il servizio utile ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio è pari ad *anni 40 mesi 04 e giorni 14* ;

3. di dare atto, altresì, che la retribuzione annua contributiva ai fini pensionistici in base al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 (Funzionario ed Elevata Qualificazione" – ex Categoria giuridica D - Posizione economica D/4) è la seguente:

Stipendio tab. annuo	€. 28.277,52
I.V.C.	€. 138,24
Tredicesima mensilità	€. 2.356,89
Indennità di comparto	€. 622,80
Una Tantum	€. 414,72
Retrib. Pos. APO	€. 5.384,61
Tredicesima retr. Pos. APO	€. 448,71
Totale	€. 37.643,49

4. di dare atto, infine, che la retribuzione annua contributiva ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in base al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 (Funzionario ed Elevata Qualificazione" – ex Categoria giuridica D - Posizione economica D/4) è la seguente:

Stipendio tab. annuo	€. 28.277,52
----------------------	--------------

I.V.C.	€ 138,24
tredicesima mensilità	€ 2.356,89
Totale	€ 30.772,65

5. di disporre la trasmissione all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla pratica necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica e della liquidazione della buonuscita;

6 di nominare responsabile del procedimento il sig. Scarcella Santino.

Il responsabile del procedimento
Scarcella Santino

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE
Determina N. 76 del 24/08/2023

Oggetto: OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE SIG.
CACOPARDO GIUSEPPE A DECORRERE DAL 01.12.2023.

Registrazione Albo on-line n. 1620/2023

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 24/08/2023 al 08/09/2023

Taormina li, 11/09/2023

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale